



Prot. 101584/RU

Roma, 12 settembre 2014

**COMUNICATO AGLI ESPORTATORI ED AI
RAPPRESENTANTI IN DOGANA
MISURE RESTRITTIVE VERSO LA RUSSIA E LA
CRIMEA**

Pervengono, a questa Agenzia, numerose richieste di informazioni riguardanti le nuove misure restrittive nei confronti della Russia, in considerazione della situazione in Ucraina. In particolare, viene richiesto se sia possibile effettuare esportazioni di beni verso soggetti listati negli allegati 1 dei Regolamenti UE 208/2014 e 269/2014 e successive modifiche, in esecuzione di contratti antecedenti l'inclusione della controparte nelle liste suddette.

A tale riguardo, si rimanda alle istruzioni già emanate relativamente alle similari situazioni riguardanti l'Iran ed altri Paesi soggetti a misure restrittive da parte dell'Unione Europea, consultabili al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/norme+e+accordi/determinazioni+note+e+comunicazioni/determinazioni+2012/nota+135965++criticita+nelle+operazioni+di+import>

Si ritiene opportuno evidenziare che le misure di "listing" nei suddetti regolamenti equivale ad un embargo totale, commerciale e finanziario, nei confronti del soggetto sanzionato. In particolare è vietato, dalla data del listing, l'invio di qualsiasi bene verso tali soggetti e ciò a prescindere dalla data dell'eventuale contratto/accordo commerciale. Infatti, mentre le misure di congelamento e conseguente blocco delle contropartite finanziarie della cessione del bene possono essere soggette a deroga, alle condizioni previste dall'art. 6 dei citati regolamenti (ad esempio pagamenti per invii di beni effettuati prima del listing, acconti per operazioni non ancora effettuate ecc.), l'invio del bene dopo il listing violerebbe il divieto previsto dall'art. 2, comma 2, che non prevede deroghe per le merci ancora di

UFFICIO DEL DIRETTORE

UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39065024.6060 – Fax +390650242224 – e-mail:dogane.comunicazione@agenziadogane.it

proprietà/disponibilità dell'esportatore (se la proprietà/disponibilità dei beni fosse in capo al soggetto listato, questi verrebbero congelati). Si richiama l'attenzione sulle possibili conseguenze dovute all'infrazione di tale divieto consistente, oltre al congelamento e non messa a disposizione dell'avente diritto dell'eventuale successiva contropartita finanziaria proveniente dal soggetto listato, anche nella sanzione prevista dall'art 13 del dlgs 109/07 (da metà al doppio dell'importo dell'operazione commerciale).

Ai fini della verifica dell'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui sopra, si consiglia la consultazione dei regolamenti in argomento e delle successive modifiche ai seguenti link:

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/Ucraina.htm;

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=972&idarea1=564&andor=AND&idarea2=0§ionid=2,12&showMenu=1&showCat=1&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&idarea4=0&showArchiveNewsBotton=0&page=6&id=2022721&viewType=0;

nonché della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea:

<http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=en>.

UFFICIO DEL DIRETTORE

UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39065024.6060 – Fax +390650242224 – e-mail:dogane.comunicazione@agenziadogane.it